

La registrazione del presente atto e dello statuto ad esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del decreto legislativo n. 117/2017 e s.m. ed i.

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA del 26 maggio 2022

Il giorno 26 del mese di maggio dell'anno 2022, alle ore 16.00, a Lecco in via A. Ghislanzoni n. 28, si è riunita l'Assemblea ordinaria dei soci dell'associazione AS.V.A.P. di Lecco e Provincia O.D.V., chiamata a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) approvazione modifiche statuto.

Presiede la sig.ra Paolina Crimella, Presidente dell'Associazione, che chiama a fungere da segretaria verbalizzante la sig.ra Mariarita Manghi.

Viene verificato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che è validamente costituita in sede di seconda convocazione con la presenza del numero legale dei soci prevista dallo Statuto.

La Presidente comunica che, al fine dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) è richiesta la modifica dell'articolo 4 dello statuto in vigore, per riconoscere a tutti i soci uguale diritto di voto, indipendentemente dall'età, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza.

La Presidente informa che non vi sono altre variazioni.

Lo Statuto, con la modifica suddetta, viene posto in votazione palese nella sua integrità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

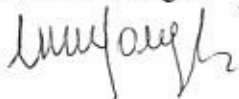
La Presidente ricorda che nello Statuto era stata inserita anche la possibilità di attribuire deleghe alla Vicepresidente o ad altro componente del Consiglio Direttivo per operazioni di ordinaria amministrazione, in via disgiunta, sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale.

L'Assemblea incarica la Presidente di compiere tutti gli adempimenti conseguenti.

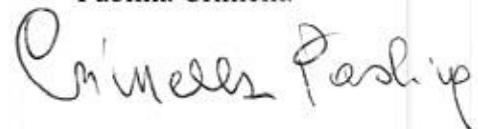
L'Assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato alla Presidente dell'Associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni formali che fossero richieste dalle Amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Null'altro essendovi da aggiungere, si dichiara chiusa la seduta alle ore 16.30.

LA VERBALIZZANTE
Mariarita Manghi



LA PRESIDENTE
Paolina Crimella





3.6.2022

REGISTRATO AD ENTE II N. 512 SERIE 3

ASSOLTE EURO *esente*

MOD. 8

[Signature]
Direttore Provinciale
Ufficio NGM
Sezione di Genova

STATUTO

Art. 1 – Denominazione-sede-durata

E' costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata: "**AS.V.A.P. DI LECCO E PROVINCIA ODV** – Associazione volontari aiuto ammalati psichici", in seguito chiamata **Organizzazione**.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017 e successive modifiche/integrazioni.

I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Organizzazione stessa.

La durata dell'Organizzazione è illimitata.

L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Lecco.

Il trasferimento della sede legale può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità

L'Organizzazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende perseguire le seguenti finalità:

- tutelare i portatori di **disagio psichico** al fine di evitare e/o superare situazioni di emarginazione, mettere in atto ogni iniziativa ritenuta utile;
- collaborare con gli operatori del servizio psichiatrico per la cura e la riabilitazione;
- promuovere e/o partecipare alla ricerca ed alla sperimentazione di metodi volti a prevenire, curare, riabilitare i pazienti;
- promuovere attività volte allo sviluppo di chi soffre di disagio psichico al fine di offrire stimoli che consentano di realizzarsi come persona, favorendone l'integrazione;
- sostenere i familiari sotto l'aspetto psicologico, formativo e di sollievo nel prendersi cura dei propri cari;
- sollecitare un'attuazione corretta e concreta di quanto è o verrà stabilito dalle Leggi dello Stato Italiano in merito al problema del disagio psichico;
- attivare, sul territorio, tutte le risorse istituzionali e non, propositive ad una nuova cultura del disagio psichico.

Art. 3 – Attività

L'Organizzazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui al comma 1 art. 5 del D.Lgs. 117/17:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e

prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Le attività suddette sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci.

L'Organizzazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale e li assicura per malattia, infortunio e responsabilità civile.

L'Organizzazione può realizzare attività di *raccolta fondi* anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 – Associati all'Organizzazione

Possono associarsi all'Organizzazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Ciascun socio ha diritto di voto. L'adesione all'Organizzazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'Organizzazione è a carattere aperto e non sono previste limitazioni, ma, in ogni caso, Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

I soci hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci. L'iscrizione decorre dalla data di deliberazione del Consiglio direttivo. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera in occasione della prima convocazione utile.

I soci cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa;

- decesso;
- esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

I soci devono versare la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo.

La quota associativa non ha carattere patrimoniale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio. Deve essere versata preferibilmente trenta giorni prima dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio di riferimento.

Ciascun socio ha diritto di:

- partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e votare direttamente o per esplicita delega scritta;
- eleggere gli organi sociali e presentare la propria candidatura per essere eletto negli stessi;
- essere informato sulle attività promosse dall'Organizzazione e di parteciparvi;
- esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo o dal regolamento interno;
- recedere dall'Organizzazione.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi sociali;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti stabiliti da apposito regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Organizzazione.

Art. 6 – Risorse – Entrate

Le risorse economiche dell'Organizzazione sono costituite da:

- quote associative annuali;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari, non destinati ad incremento del patrimonio;
- rendite patrimoniali;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;

- rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Organizzazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 7 – Organi sociali

Sono organi dell'Organizzazione:

- L'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 8 – Assemblea

L'Organizzazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Organizzazione. L'Assemblea è presieduta, di regola dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel Libro delle assemblee dei soci, sottoscritto dal Presidente e dal Verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun socio può **rappresentare sino ad un massimo di tre associati. Non può essere conferita delega ad un componente del consiglio direttivo.**

I componenti del consiglio direttivo **non hanno diritto di voto** nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

I soci che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'Organizzazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Assemblea ordinaria

La convocazione è fatta in via ordinaria mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite e-mail, 15 giorni prima della data stabilita, almeno

una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di almeno **un terzo** dei membri del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati in proprio o con esplicita delega scritta.

La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- approva il programma delle attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approva il rendiconto/bilancio d'esercizio e la relazione di missione;
- approva, quando previsto, il bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Organizzazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Organizzazione. Sono richieste le maggioranze indicate al successivo art. 15.

La convocazione è inviata individualmente ai soci in forma scritta tramite lettera o e-mail almeno 15 giorni prima della data stabilita; è anche resa pubblica nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Organizzazione, è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di cinque ed un massimo di nove. La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è scelta tra le persone fisiche associate.

Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente (o più vice presidenti).

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente almeno una volta ogni 3 mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, con ruolo consultivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da iscrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mail, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.

Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:

- amministra l'Organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- elegge il Presidente e il Vicepresidente;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati e delibera in merito alle esclusioni;
- ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- decide in merito all'avvio o all'interruzione dei rapporti di lavoro;
- delibera in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- predispone l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Organizzazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo con il programma delle attività e il rendiconto consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- fissa l'importo della quota sociale;
- gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;
- può istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;
- gestisce le scritture contabili dell'Organizzazione, nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio direttivo e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Organizzazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- ha la facoltà di conferire delega ad operare in via disgiunta per l'ordinaria amministrazione sul conto corrente bancario e sul conto corrente postale ad un vice presidente e/o ad un componente del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento incarico. Di fronte ai soci, ai terzi, a tutti i pubblici uffici, il

Vice Presidente è delegato alla firma degli atti del Presidente assente per impedimento o cessazione.

Art. 11 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'Organizzazione.

Art. 12 - Bilancio d'esercizio e divieto di distribuzione degli utili

- a) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dopo l'approvazione in Assemblea, il Consiglio direttivo procederà al deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio devono essere redatti in conformità al Decreto Ministeriale di cui agli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, qualora emanato.
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- b) Il patrimonio dell'Organizzazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' escluso ogni fine di lucro, sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del Codice.
- c) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari, secondo le linee guida approvate con decreto ministeriale.

Art. 14 – Libri sociali obbligatori

L'Organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I libri suddetti sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

I verbali di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati

di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Verbalizzante.

Art. 15 - Modifiche allo Statuto - scioglimento dell'Organizzazione

Le proposte di modifica allo statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i due terzi (2/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Organizzazione deve essere approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei soci, dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine dei giorno.

Art. 16 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio che residua dalla liquidazione, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore, individuato dall'Assemblea avente analoga natura giuridica e scopo. Nel caso l'assemblea non individui l'ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale (ai sensi dell'art 9 comma 1 del D. Lgs. 117/17).

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili, riserve o capitali agli associati.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 18 - Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea, saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo avvisi esposto nella sede sociale. I soci possono richiedere copia personale.

Lecco, 26 maggio 2022

Primo Pedrini

